REGIONE PIEMONTE *PROVINCIA DI BIELLA*

COMÜN-A 'd CASTLÈT

COMUNE DI CASTELLETTO CERVO

Via XXV Aprile n. 80 c.a.p.13851 C.F. 00432790020
0161/859116
Fax. 0161/859022
: castelletto@ptb.provincia.biella.it

Ufficio di Polizia Locale

Ordinanza n. 4/2014 Castelletto Cervo, lì 03/07/14

IL SINDACO

Considerato che l'Associazione Festeggiamenti e il Gruppo Alpini di Castelletto Cervo hanno organizzato, per i giorni 4, 5, 6 e 7 luglio 2014, una manifestazione denominata "Festa Patronale" e che tale manifestazione prevede nella serata del 7 luglio c.a. uno spettacolo pirotecnico da eseguirsi in Cantone Canova II;

Visto il programma dei festeggiamenti;

Visto il verbale della Commissione Tecnica Provinciale per le materie esplodenti;

Rilevata l'opportunità, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, di predisporre la chiusura al traffico veicolare del tratto di strada compreso tra l'area festeggiamenti e il civico n. 1 di Cantone Canova II;

Visto il Testo Unico Enti Locali D.Lgs n. 267/2000;

Visti gli art. 5, 6, 7 e 37 del D.lgs 285/92 e s.m.i. (Codice della Strada);

Visto il D.P.R. n. 495/92 e s.m.i. (Regolamento di Attuazione C.D.S.);

ORDINA

- Il **divieto di transito** a tutti i veicoli in data 7 luglio 2014 in frazione Garella nel tratto di strada compreso tra l'area festeggiamenti e il civico n. 1 di Cantone Canova II, a partire dalle ore 22:30 e fino al termine dello spettacolo pirotecnico;
- L'area adibita alla sosta dei veicoli nella serata del 7 luglio 2014, dovrà essere individuata ad una distanza non inferiore ai 100 metri dall'area di sparo dei fuochi artificiali;
- Di consentire per necessità ed urgenza solo il transito limitato ai veicoli di Soccorso e di Polizia;
- La collocazione della segnaletica necessaria come previsto dal D.lgs. 285/92, e dal D.P.R. n. 495/92 e ss.mm.ii. ;
- La vigilanza a mezzo degli Organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del D.Lgs 258/92 e/o di altro personale delegato.

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;
- Che la presente ordinanza entrerà in vigore al momento della installazione della segnaletica prevista.

AVVISA

- Che a carico dei trasgressori si procederà a norma di legge.
- Che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07/08/1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione.
- Che ai sensi dell'art. 37 c. 3 del D.Lgs. 285/92 è ammesso ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dall'apposizione della segnaletica stradale, con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. n. 495/92;

COMUNE DI CASTELLETTO CERVO (Prov. BIELLA)

IL SINDACO
(Renzo Selva)